

Codice A2204A

D.D. 1 agosto 2024, n. 1119

**Fondazione Opera Pia Michelerio, con sede nel comune di Asti. Approvazione nuovo statuto.**



**ATTO DD 1119/A2204A/2024**

**DEL 01/08/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A22000 - WELFARE**

**A2204A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità**

**OGGETTO:** Fondazione Opera Pia Michelerio, con sede nel comune di Asti. Approvazione nuovo statuto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Opera Pia Michelerio, con sede nel comune di Asti, in esecuzione dell'atto deliberativo sottoindicato, ha presentato istanza, ricevuta in data 10/07/2024 (prot. 33692 del 10.07.2024), per ottenere l'approvazione di un nuovo testo statutario e la conseguente iscrizione dello statuto medesimo nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private.

Il Consiglio di Amministrazione, regolarmente costituito in data 08.06.2024, ha approvato la modifica dell'art. 6 del vigente statuto, come si rileva dall'atto notarile a rogito notaio Cavanna in data 08.06.2024, Repertorio n. 9161, registrato ad Asti il 13.06.2024, al n. 3682 serie 1T.

In data 26.07.2024, in virtù delle modifiche adottate con il rogito succitato ed a completamento dell'istruttoria, il Notaio Cavanna ha inviato nota recante in allegato lo statuto completo.

L'ente aveva ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, con approvazione di statuto, con D.G.R. n. 28-28290 del 04.10.1999 ed aveva, da ultimo, ottenuto l'approvazione di modifica statutaria con D.D. n. 1238 del 06.11.2018.

L'approvazione del nuovo statuto è stata determinata dalla necessità di apportare allo statuto vigente alcune modifiche riguardanti la composizione del Consiglio di Amministrazione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che il nuovo testo statutario sia meritevole di accoglimento.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto mera approvazione di nuovo Statuto.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

**IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli atti;
- la D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;
- il D.P.R. n. 9/1972;
- il D.P.R. n. 616/1977;
- il D.P.R. n. 361 del 10/02/2000;
- il D. lgs. n. 207 del 04/05/2001;
- la legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- la legge regionale n° 12 del 02/08/2017;
- il D. lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008;
- in conformità con i criteri e le procedure disposti in materia dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 avente per oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

*determina*

di approvare e di autorizzare ad iscrivere nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39-2648 del 02/04/2001, il nuovo statuto della Fondazione Opera Pia Michelerio, con sede in Asti, composto di 14 articoli, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante.

Di dare atto che la presente determinazione non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A2204A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità)  
Firmato digitalmente da Marco Musso

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

1. statuto.pdf

Allegato



# FONDAZIONE "OPERA PIA MICHELERIO" ASTI

## STATUTO

### Capo I

#### Origine, scopo e patrimonio dell'Ente

##### Art.1

L'Opera Pia Michelerio, con sede legale in Asti, via Carducci 50, Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza privatizzata e trasformata in persona giuridica di diritto privato con provvedimento n.28-28290 in data 04/10/1999 della Giunta Regione Piemonte, trae la sua origine dalla volontà della Damigella Clara Michelerio e del Canonico Teologo Giovanni Cerutti ed eretta in corpo morale con Regio Decreto in data 20 luglio 1862 a firma Vittorio Emanuele II; essa concentra la proprietà e l'amministrazione di tutti i beni ad essa lasciati per adempiere e farne adempiere le intenzioni stesse, in conformità alla legge, di provvedere secondo i propri mezzi al ricovero, mantenimento, educazione fisica, morale-religiosa ed avviamento al lavoro di fanciulli poveri.

##### Art.2

L'Istituzione, che non ha fini di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, ha lo scopo di promuovere, in piena aderenza alla volontà della Fondatrice, ed alla sua originale ispirazione religiosa, cristiana-cattolica in corrispondenza alle mutate condizioni socioculturali, l'assistenza e la formazione morale e religiosa, culturale e sociale, in particolare dei giovani e dei ragazzi di ambo i sessi con riguardo particolare a quelli in condizioni più disagiate.

Provvede quindi, nei limiti delle sue possibilità e con gli interventi che ritiene più idonei a:

- realizzare e gestire un centro di accoglienza per minori in situazione di particolare disagio socio-morale;
- creare spazi con attrezzature finalizzate ad offrire assistenza ed a promuovere l'animazione, l'aggregazione e la formazione globale della popolazione giovanile del territorio, precipuamente al fine del suo inserimento attivo nella società;
- offrire ascolto ed orientamento educativo, religioso e professionale;
- promuovere attività creative, artigianali ed indicare metodologie pratiche per lo studio ed il lavoro.

##### Art.3

Per il perseguimento dei fini istituzionali e per garantire il funzionamento l'Ente dispone del seguente patrimonio:

- Fondo di dotazione indisponibile costituito:
  - dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale in Asti, via dello Scalo, 19 censito al catasto fabbricati del Comune di Asti al foglio AT/106 - particella 1042;
  - da titoli di Stato per un valore nominale di €. 1.600.000,00 (euro un milione seicentomila);
  - da beni mobili.
  
- Patrimonio disponibile costituito:
  - da titoli di Stato come emergenti dall'inventario;
  - da beni che perverranno a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

#### Art.4

L'Ente provvede alle proprie necessità economiche e finanziarie, oltre che con i propri mezzi, anche:

- con le rendite del patrimonio di cui all'art.3;
- con eventuali oblazioni di benefattori ed enti;
- con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.

#### Capo II

#### Dell'Amministrazione

#### Art.5

Sono organi dell'Istituzione:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Vice Presidente

#### Art.6

L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, di cui in ossequio alle tavole fondamentali sono componenti di diritto:

- il Vescovo della Diocesi di Asti, o persona da questi designata, nella qualità di Presidente;
- il Parroco della Parrocchia del territorio in Comune di Asti che comprende Strada dello scalo n. 19, su cui insiste l'immobile di proprietà della Fondazione, o un Chierico da questi designato;
- un Chierico designato dai Parroci della Vicaria Urbana della Diocesi di Asti.

I rimanenti Amministratori vengono nominati:

- uno dall'Amministrazione Comunale di Asti;
  - uno dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti;
  - due dal Consiglio Pastorale Diocesano di Asti.
- I consiglieri eletti durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere riconfermati, senza interruzione.
- Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Vice Presidente.
- I membri del Consiglio prestano la loro opera gratuitamente. In caso di dimissioni, di morte o di revoca di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, ogni componente interessata all'elezione, provvederà entro tre mesi dalla notizia dell'avvenimento o della revoca alla nomina dei sostituti.
- Decadono dalla carica i Consiglieri eletti che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive e detta decadenza è pronunciata dal Consiglio.

### Capo III

#### Adunanze ed attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

##### Art.7

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile, mediante convocazione scritta o telematica da inviare ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata con l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Potrà comunque essere convocato, in via straordinaria, con preavviso più breve di quello sopra esposto.

Il Consiglio deve riunirsi almeno una volta ogni semestre e in ogni caso in epoca opportuna per l'approvazione dei bilanci.

##### Art.8

Il Consiglio di Amministrazione per l'adempimento dei suoi obblighi:

- sorveglia il buon andamento dell'Ente
- definisce gli obiettivi, piani e programmi
- delibera entro il mese di ottobre il bilancio preventivo dell'anno seguente
- delibera entro il mese di maggio sul conto consuntivo dell'esercizio precedente
- delibera le variazioni di bilancio
- delibera le modifiche statutarie con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti
- delibera i regolamenti
- delibera sull'affrancazione dei legati, censi, livelli ed oneri che derivino da obbligazioni civili debitamente accettate
- promuove le deliberazioni a stare in giudizio

- delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili
- delibera sul conferimento del servizio di cassa
- delibera su tutti gli atti che riguardano l'amministrazione del patrimonio, salvo l'approvazione dell'Autorità tutoria quando occorra
- delibera lo scioglimento dell'ente con la presenza ed il voto favorevole di almeno cinque componenti.

#### Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente o il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti e consulenti; le persone invitate non hanno diritto di voto.

Delle sedute del Consiglio dovrà essere redatto a cura del Segretario, verbale sull'apposito libro che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### Art.10

Il Consiglio di Amministrazione si avvale dell'opera di un Segretario-Referente contabile, nominato dal Presidente, con il consenso del Consiglio stesso, al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che cura gli atti dell'Ente, partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali, formula pareri ed esprime valutazioni.

Custodisce la cassa con il relativo registro e ne riferisce al Consiglio di Amministrazione. E' responsabile del maneggio del denaro dell'amministrazione. E' incaricato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi.

Al Segretario può essere corrisposto un compenso annuo forfettario fissato dal Consiglio.

Dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e può essere riconfermato.

Nel caso di impedimento o di vacanza del Segretario questi viene temporaneamente sostituito da un Consigliere delegato dal Presidente.

Capo IV  
Attribuzioni del  
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Art.11

Il Presidente del Consiglio ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, formula le proposte da discutersi, ha l'alta sorveglianza sull'andamento dell'Amministrazione, sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni, rappresenta l'Ente in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti, firma la corrispondenza, gli atti d'ufficio e coadiuvato dal Segretario cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e nomina, con il consenso del Consiglio, il Segretario.

In caso di urgenza prende le decisioni che ritiene necessarie per l'interesse dell'Opera Pia, salvo riferirne in Consiglio di Amministrazione per l'eventuale ratifica.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente o in mancanza di quest'ultimo dal consigliere più anziano d'età.

Capo V  
Norme generali d'amministrazione

Art.12

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art.13

Qualora non siano più attuabili le finalità di cui all'art. 2, verrà promossa l'estinzione dell'Ente e la successiva liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 27 del C.C. In tal caso il patrimonio restante esaurita la liquidazione, sarà devoluto alla Diocesi di Asti per attività socio, assistenziali e religiose come risultano dal presente Statuto.

Capo VI  
Disposizione finale

Art. 14

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si osservano le vigenti disposizioni di legge.